

DIFFERENZE FRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

	Unioni civili	Convivenze di fatto
DEFINIZIONE	Due persone maggiorenni dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. che sanciscono i "diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali" e "pari dignità sociale ed eguaglianza dei cittadini".	Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
COSTITUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Coppie omosessuali; • Dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile (USC) + due testimoni. L'atto è registrato nell'archivio di stato civile; • È certificata da relativo documento contenente dati anagrafici, regime patrimoniale e residenza delle parti, nonché dati anagrafici e residenza dei testimoni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coppie omosessuali; • Coppie eterosessuali; • Dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento anagrafico di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
IMPEDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo matrimoniale o unione civile già in essere; • Interdizione di una delle parti per infermità di mente; • Rapporti di affinità o parentela; 	

(segue)

	Unioni civili	Convivenze di fatto
	<ul style="list-style-type: none"> • Condanna definitiva per omicidio consumato o tentato. <p>La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile.</p>	
SCIOGLIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti; • Divorzio; • Manifestazione anche disgiunta della volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile; • Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Morte di uno dei conviventi; • Accordo delle parti; • Recesso unilaterale; • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
DIRITTI	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti, per la durata dell'unione, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anteponendolo o posponendolo al proprio; • Le parti possono concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune; • Pensione di reversibilità; • TFR maturato dall'altro; • Diritti successori (50% legittima). <p>Non hanno diritto di adozione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diritti previsti dall'ordinamento penitenziario; • Diritto di assistenza e visita in ambito sanitario; • Facoltà di designare il partner come rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (anche per le decisioni sulla scelta di donare gli organi), e per le celebrazioni funerarie; • Diritto al risarcimento

	Unioni civili	Convivenze di fatto
		<p>del danno da fatto illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legittimazione instaurazione procedimenti di interdizione e amministrazione di sostegno; • In caso di morte di uno dei partner: <ul style="list-style-type: none"> – l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione; – se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere nell'abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza; • Legittimazione all'inserimento nelle graduatorie per le case popolari; • Diritto di partecipazione agli utili, commisurato al lavoro prestato, per il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner (impresa familiare). Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;

(segue)

	Unioni civili	Convivenze di fatto
		<ul style="list-style-type: none"> • Diritto agli alimenti, stabilito dal giudice, in caso di cessazione della convivenza, qualora l'altro convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, in proporzione alla durata del rapporto. <p>Non è prevista l'eredità, né la reversibilità della pensione.</p>
DOVERI	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo reciproco assistenza morale, materiale e coabitazione; • Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze, capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. <p>Non c'è obbligo di fedeltà.</p>	
REGIME PATRIMONIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. 	<ul style="list-style-type: none"> • I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali. Il contratto deve essere redatto come: - atto pubblico o

(segue)

	Unioni civili	Convivenze di fatto
		<p>scrittura privata autenticata;</p> <p>- sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.</p> <p>Il professionista (notaio o avvocato) deve provvedere, entro dieci giorni dalla stipula, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.</p> <p>Ai sensi dell'art. 30-bis legge 31 maggio 1995, n. 218 (diritto internazionale privato), ai "contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contratti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima".</p>